

**CONTRATTO PER LA FORNITURA
DI GAS NATURALE**

Tra

SINERGIE ITALIANE S.r.l. – In Liquidazione

E

relativo al Contratto su P-GAS

Il presente Contratto di fornitura di gas naturale (qui di seguito il "Contratto") viene stipulato tra:

Sinergie Italiane Srl – In Liquidazione con sede legale in Via Turati, 6 – 20121 Milano, Capitale Sociale € 1.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione al Registro Imprese di Milano n° 02344270356, REA n° MI 1911036, codice accisa n° MIY03882R, codice PSV n° 00086 rappresentata dalla Dott.ssa Elena Quadrio, dal Dott. Marco della Putta e dal Dott. Pietro Perfumo nella loro qualità di Liquidatori (di seguito "Venditore")

e

.....con sede legale in -, Capitale Sociale €
.....interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA n°....., iscritta al Registro delle Imprese di
..... n°.....REA, codice accisa n°....., codice PSV n°.....,rappresentata
da..... nella sua qualità di.....(di seguito definito"Acquirente")

Il Venditore e l'Acquirente sono qui di seguito denominati singolarmente "Parte" o collettivamente "Parti".

Premesso che:

- 1) il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 all'articolo 11, comma 2, prevede che a decorrere dal 13 luglio 2007 "le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono subordinate all'obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato [...], di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati.";
- 2) in attuazione della previsione di cui al punto precedente il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il Decreto 19 marzo 2008 recante le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote di gas naturale importato;
- 3) la legge 23 luglio 2009, n. 99 affida in esclusiva al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (nel seguito "GME") la gestione economica del mercato del gas naturale;
- 4) con decreto 18 marzo 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le modalità con cui gli importatori assolvono all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07 a seguito delle disposizioni dell'articolo 30, comma 6, della legge n. 99/09 stabilendo, in particolare, che, a decorrere dal 10 maggio 2010, le quote del gas naturale importato sono offerte dagli importatori esclusivamente nell'ambito della Piattaforma di negoziazione gestita dal GME;
- 5) in ottemperanza allo stesso decreto 18 marzo 2010 il GME ha pubblicato il Regolamento P-GAS e le Disposizioni Tecniche di Funzionamento che stabiliscono le modalità di gestione della Piattaforma di negoziazione P-GAS;

- 6) in attuazione della previsione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto 18 marzo 2010, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito "AEEG") ha pubblicato in data 30 aprile 2010 la Delibera ARG/gas 58/10 "Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di quote del gas naturale importato, ai sensi dei decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010" (nel seguito "Delibera"); in data 23 marzo 2011 la stessa AEEG ha pubblicato la delibera ARG/gas 20/11 "Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di quote del gas naturale importato, ai sensi del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, e dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010" che disciplina l'obbligo di offerta delle quote di importazione per l'anno termico 2011-2012 secondo le medesime modalità stabilite nella precedente deliberazione ARG/gas 58/10
- 7) in data 13 aprile 2012 l'Assemblea dei Soci di Sinergie Italiane ha deliberato di porre la società in stato di liquidazione volontaria; a fronte di tale circostanza il Venditore ha ricevuto il nulla osta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ad effettuare l'offerta relativa alle quote di competenza sui mesi estivi dell'anno termico 2011-2012 in deroga a quanto previsto dalle succitate delibere ARG/Gas 58/10 ed ARG/Gas 20/11;
- 8) alla luce delle disposizioni sopra richiamate il Venditore ha aderito alla P-GAS e ha presentato offerte nell'ambito della Piattaforma di negoziazione stessa per il Contratto;
- 9) l'Acquirente, soggetto ammesso ad operare su P-GAS, ha richiesto al Venditore, per mezzo delle funzionalità previste in P-GAS, l'abilitazione al Book di Negoziazione del Venditore per il Contratto accettando le condizioni di fornitura definite nel presente Contratto;
- 10) l'Acquirente ha inviato al Venditore il modulo riportato in Allegato 1 (Dichiarazioni dell'Acquirente) debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
- 11) il Venditore, sussistendone le condizioni, ha abilitato l'Acquirente all'accesso al Book di Negoziazione del Venditore relativo al Contratto, impegnandosi con ciò a mettere a disposizione al Punto di Scambio Virtuale (nel seguito "PSV") all'Acquirente i quantitativi di gas corrispondenti alle Transazioni P-GAS concluse sul Book di Negoziazione del Venditore per il Contratto secondo le modalità e i termini specificati nel presente Contratto;
- 12) l'Acquirente, per mezzo del contratto di adesione a P-Gas con GME, si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare, pagare e ritirare dal Venditore i quantitativi di gas corrispondenti alle transazioni P-GAS concluse sul Book di Negoziazione del Venditore per il Contratto secondo le modalità e i termini specificati nel presente Contratto;
- 13) Snam Rete Gas S.p.A (nel seguito "SRG") organizza e gestisce una piattaforma informatica per la gestione su base giornaliera delle transazioni bilaterali di gas, effettuate dagli utenti presso il PSV, concettualmente situato tra i punti di entrata e di uscita della rete nazionale di gasdotti;
- 14) le Parti saranno entrambe titolari di un contratto per l'utilizzo del PSV per l'anno termico 2011/2012 e si impegnano a rispettare, nell'esecuzione del presente Contratto:
 - il documento "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale", e in generale l'insieme delle procedure e regole previste per l'utilizzo del sistema PSV per



gli scambi e cessioni di gas, pubblicate da SRG sul proprio sito internet (nel seguito "Condizioni PSV");

- le procedure previste dal *Codice di Rete* pubblicato da SRG (nel seguito "Codice di Rete");
- le modalità, i termini e le condizioni stabilite nel documento "*Regolamento della piattaforma di negoziazione per l'offerta di Gas Naturale (P-Gas)*" pubblicato dal GME e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010 (nel seguito "Regolamento") e nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento pubblicate dal GME;

che ciascuna delle Parti dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;

- 15) nel Codice di Rete sono contenute in particolare le regole per la contabilizzazione, nell'ambito del bilancio energetico di ogni singolo Utente, degli scambi di gas effettuati presso il PSV;
- 16) ogni transazione effettuata al PSV potrà ritenersi valida solo dopo l'avvenuta conferma, attraverso la suddetta piattaforma informatica, da parte di SRG. Tale conferma inoltre certificherà il trasferimento della proprietà del gas naturale tra le Parti.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1 Premesse

Le premesse e gli allegati del Contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

2 Oggetto del Contratto

Con il presente Contratto il Venditore rende disponibile per la fornitura all'Acquirente, che accetta, presso il Punto di Consegna, definito al successivo articolo 4, un volume di gas pari a quello risultante dagli indici, parametri e riferimenti qualitativi e quantitativi di cui agli articoli seguenti, con le modalità, termini e condizioni di seguito disposte.

A fronte della consegna del gas di cui al precedente capoverso, l'Acquirente si obbliga a corrispondere al Venditore il prezzo di cui al successivo art. 6 impegnandosi altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni ulteriori ed accessorie derivanti dal Contratto.

3 Durata del Contratto

Il Contratto ha effetto ed efficacia iniziale a decorrere dalla Data di Conferma e durata fino alle ore 6.00 del 1 ottobre 2012, fatta salva la minor durata conseguente alla sua eventuale risoluzione per i casi di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Per Data di Conferma si intende il giorno in cui l'Acquirente e il Venditore ricevono conferma dal GME tramite SIGAS (Sistema Informatico Gas come definito nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento pubblicate da GME), delle transazioni eseguite secondo quanto stabilito all'articolo 31.2 del Regolamento.



La fornitura di gas decorre dalle ore 6.00 del _____ e termina alle ore 6.00 del 1 ottobre 2012 (nel seguito "Periodo di Fornitura") fatto salvo quanto previsto nel caso di sospensione di fornitura di gas di cui ai successivi articoli 12 e 13.

4 Punto di Consegna

Il Punto di Consegna, ovvero il punto in cui il gas viene messo a disposizione dell' Acquirente ed il titolo di proprietà, nonché i rischi connessi a tale gas, passa dal Venditore all' Acquirente, è il PSV.

5 Quantità

La quantità giornaliera che il Venditore si impegna a mettere a disposizione dell' Acquirente al PSV in ogni giorno del Periodo di Fornitura (nel seguito "DCQ") è fissata pari a:

$$DCQ = \text{_____ GJ/d}$$

La quantità giornaliera che l' Acquirente si impegna a ritirare e a pagare comunque in ogni giorno del Periodo di Fornitura presso il Punto di Consegna è pari alla DCQ.

Il valore della DCQ è pubblicato sul Book di Negoziazione del Venditore.

6 Prezzo (P)

Il prezzo di cessione del gas (P) da parte del Venditore all' Acquirente sarà determinato mensilmente sulla base della seguente formula:

$$P = P_0 + 315,092 \times 0,95 \times (I_t - I_0) \text{ €cent/GJ}$$

Dove:

P_0 = _____ €cent/GJ (prezzo base di riferimento), il valore si intende valido per l'intero Periodo di Fornitura. Il valore del P_0 è pubblicato nel Book di Negoziazione del Venditore.

I_0 = indice energetico di riferimento pari a **3,553** che si intende valido per l'intero periodo contrattuale.

I_t = indice energetico che viene aggiornato mensilmente;

Il valore dell'indice energetico I_t (arrotondato alla terza cifra decimale) verrà calcolato con la seguente formula:

$$I_t = \left[0,41 \times \left(\frac{\text{GASOLIO}_t}{21,914} \right) + 0,46 \times \left(\frac{\text{BTZ}_t}{14,107} \right) + 0,13 \times \left(\frac{\text{BRENT}_t}{18,250} \right) \right]$$

dove:

GASOLIO_t e BTZ_t = media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente il mese di fornitura, delle medie mensili delle quotazioni "Cif Med Basis Genoa/Lavera" rispettivamente del gasolio 0.1 e dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da "Platt's Oilgram Price Report", espresse in dollari per tonnellata metrica e convertita in centesimi di euro/kg considerando il valore del cambio dollaro/euro ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio dollaro/euro rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

BRENT_t = media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente il mese di fornitura, delle medie mensili delle quotazioni del Brent pubblicate da "Platt's Oilgram Price Report", "Price-Average Supplement" sotto il titolo "Spot Crude Assessment", "International", "Brent (Dated)" espresse in dollari per barile e trasformate in dollari per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, convertita in centesimi di euro/kg considerando il valore del cambio dollaro/euro ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio dollaro/euro rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi equivalenti.

Il prezzo P non include l'IVA e qualsivoglia imposta, diritto o tributo inerenti la presente fornitura, nonché quelli a valle del PSV che saranno interamente a carico dell'Acquirente.

7 Gestione Operativa Transazioni PSV

Le modalità operative per l'emissione delle singole transazioni al PSV da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dell'Acquirente saranno quelle previste dalle Condizioni PSV.

- Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, con riferimento a ciascun mese di calendario compreso nel Periodo di Fornitura, il Venditore entro un'ora dal termine ultimo previsto dalle Condizioni PSV per l'accettazione della transazione da parte dell'Acquirente, emetterà mediante il sistema PSV le transazioni giornaliere relative al contratto. E' facoltà del solo Venditore inserire transazioni relative a più giorni di fornitura consecutivi.

7.1 Qualora ogni singola transazione sia emessa nel rispetto dei tempi stabiliti e per un quantitativo di gas pari a quello stabilito dall'articolo 5, il gas oggetto della transazione stessa è da considerarsi consegnato dal Venditore all'Acquirente e quest'ultimo si impegna ad accettare la transazione entro la scadenza, e secondo le modalità previste dalle Condizioni PSV.

7.2 Una transazione eventualmente emessa per quantitativi di gas inferiori a quelli di cui all'articolo 5 dovrà comunque essere accettata dall'Acquirente se tale transazione è stata emessa nei termini temporali specificati nei punti precedenti.

Indipendentemente dal fatto che tale transazione sia o non sia stata accettata dall'Acquirente, il quantitativo di gas pari alla differenza fra la DCQ e la quantità risultante dalla transazione emessa dal Venditore verrà ritenuto "non consegnato" da parte del Venditore. Relativamente al gas non consegnato il Venditore riconoscerà all'Acquirente uno sconto pari al 10% del prezzo P di cui all'articolo 6 applicabile, moltiplicato per la quantità non consegnata; in tal caso il Venditore restituirà all'Acquirente gli importi da questi eventualmente già pagati per la quantità non consegnata.

Con il riconoscimento dello sconto a fronte della quantità non consegnata da parte del Venditore sarà da ritenersi consegnata la DCQ per il giorno di consegna per tutti gli obblighi di consegna derivanti dal presente Contratto.

7.3 Qualora il Venditore non emetta la transazione entro i termini definiti nei precedenti punti il quantitativo di gas di cui all'articolo 5 verrà ritenuto non consegnato da parte del Venditore. Questa disposizione non troverà applicazione nel caso in cui l'Acquirente eserciti la facoltà di accettare la transazione emessa dal Venditore al di fuori dei termini temporali descritti ai punti precedenti.

Relativamente al gas non consegnato il Venditore riconoscerà all'Acquirente uno sconto pari al 10% del prezzo P di cui all'articolo 6 applicabile, moltiplicato per la quantità non consegnata; in tal caso il Venditore restituirà all'Acquirente gli importi da questi eventualmente già pagati per la quantità non consegnata. Con il riconoscimento dello sconto a fronte della quantità non consegnata da parte del Venditore sarà da ritenersi consegnata la DCQ per il giorno di consegna per tutti gli obblighi di consegna derivanti dal presente Contratto.

Gli importi di cui ai precedenti capoversi non saranno comunque dovuti qualora l'Acquirente non abbia posto in essere quanto in proprio potere per accettare le transazioni comunque emesse dal Venditore (compreso il ricorso a "Transazioni Giornaliere (Intraday)" secondo le definizioni delle Condizioni PSV).

- 7.4 Qualora il Venditore emetta una transazione in cui, in uno o più giorni, il quantitativo risulti superiore alla DCQ, l'Acquirente ha l'obbligo di rifiutare la transazione e di informare tempestivamente il Venditore di tale evento. Nel caso in cui:
- a. l'Acquirente non rifiuti una transazione emessa dal Venditore, in cui in uno o più giorni, risultino quantitativi giornalieri superiori alla DCQ, allora verrà ritenuto che l'Acquirente abbia accettato tali quantità giornaliere in eccesso rispetto alla DCQ. La differenza fra la quantità giornaliera risultante dalla transazione giornaliera emessa dal Venditore e accettata dall'Acquirente e la DCQ, sarà pagata dall'Acquirente al 100% del prezzo P di cui all'articolo 6.
Nel suddetto caso la quantità di gas risultante dalla transazione emessa dal Venditore sarà da considerarsi correttamente nominata.
 - b. l'Acquirente non accetti una transazione emessa dal Venditore in cui risultino, in uno o più giorni, quantitativi giornalieri superiori alla DCQ, oppure nel caso in cui il Venditore cancelli la transazione esistente, qualora esistano le condizioni per l'esecuzione delle operazioni ai fini dell'emissione di una nuova transazione da parte del Venditore, l'Acquirente farà ogni ragionevole sforzo al fine di accettarla.
- 7.5 Qualora in un giorno la quantità ritirata dall'Acquirente al PSV risulti inferiore alla DCQ per cause imputabili all'Acquirente, la quantità risultante dalla differenza fra la DCQ e la quantità nominata sarà la "Quantità non Ritirata". Fermo restando in tal caso l'applicazione dell'articolo 5 (Take or Pay) in aggiunta l'Acquirente pagherà al Venditore un importo pari al 10% del Prezzo P di cui all'articolo 6 moltiplicato per la quantità non ritirata.
- 7.6 In ognuno dei casi del presente articolo 7 ciascuna Parte agendo da operatore prudente e ragionevole si impegna a segnalare prontamente all'altra Parte tutti gli errori eventualmente riscontrati relativamente alla quantità nominata e ad attuare tutte le possibili azioni consentite dalle procedure operative contenute nelle Condizioni PSV, per correggere l'errore riscontrato.

8 Allocazioni

Il Quantitativo giornaliero consegnato dal Venditore e ritirato dall'Acquirente al PSV sarà pari alla Quantità risultante dal "Report" delle transazioni registrate nel sistema PSV nel singolo giorno.

9 Qualità

Il gas scambiato al PSV sarà compatibile con i limiti previsti per i parametri di qualità definiti nel Codice di Rete.

10 Fatturazione e modalità di pagamento

Relativamente alle quantità consegnate per ciascun mese di fornitura il Venditore emetterà una fattura entro il giorno 15 di ciascun mese precedente, utilizzando per la determinazione dei parametri mancanti del prezzo di cui all'articolo 6, gli ultimi valori mensili disponibili e pubblicati. Tale fattura è da intendersi a titolo di acconto.

Il pagamento della suddetta fattura dovrà avvenire:

- i) entro il giorno 25 del mese precedente il mese di fornitura o
- ii) entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Acquirente, se quest'ultimo termine scade successivamente rispetto a quello indicato alla lettera i)

Relativamente alle quantità consegnate per ciascun mese di fornitura il Venditore emetterà la relativa fattura di conguaglio entro il giorno 15 di ciascun mese successivo, una volta pubblicati e disponibili tutti i parametri necessari alla determinazione del prezzo di cui all'articolo 6.

Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire:

- iii) entro il giorno 25 del mese successivo a quello di fornitura o
- iv) entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del documento di conguaglio da parte dell'Acquirente, se quest'ultimo termine scade successivamente rispetto a quello indicato dalla lettera i)

Ogni altro rimanente importo, eventualmente dovuto sulla base del presente Contratto, verrà regolato con fatture o note di accredito da emettersi successivamente al termine del mese di consegna. Il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla data di ricevimento (anche via e-mail) della fattura o della nota di credito. Nel caso in cui il termine di pagamento non sia un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Le fatture si intendono ricevute dall' Acquirente a seguito di trasmissione via mail agli indirizzi riportati di seguito:

_____;

Eventuali contestazioni in ordine agli importi fatturati potranno essere sollevate dall'Acquirente per iscritto nel termine di decadenza di trenta giorni dalla ricezione di ogni fattura, ma non potranno essere motivo di ritardo o sospensione di pagamento.

La modalità di pagamento dovrà essere esclusivamente a mezzo bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore, corrispondente alla data di scadenza della fattura, presso il conto corrente indicato in fattura dal Venditore.

In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse dal Venditore sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla Data di Scadenza fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio d'interesse di periodo previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 (pari al saggio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze maggiorato di sette punti percentuali). In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra il Venditore comunicherà criteri alternativi equivalenti.

11 Diritti e tributi

Oltre agli importi previsti nel presente Contratto, sono posti a carico dell' Acquirente tutti i diritti e tributi che il Venditore è tenuto a pagare in relazione alla fornitura di gas.



Il gas oggetto di fornitura in virtù del presente Contratto non è sottoposto al regime fiscale delle accise, non realizzandosi il momento generatore dell'obbligazione tributaria rappresentata dalla fornitura a consumatore finale. Gli adempimenti fiscali in materia di accise sul gas e di imposte ad esse collegate (addizionali e imposte sostitutive regionali) vengono pertanto adempiuti dall' Acquirente.

Per la fornitura di gas di cui al presente Contratto l'Acquirente dichiara che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta previsti al numero 103) della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e pertanto verrà applicata la relativa aliquota e posta a carico dell'Acquirente.

Sarà cura dell' Acquirente fornire tempestivamente l'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione nel caso di variazioni riguardanti la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), il codice di accisa, la partita IVA, nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato.

L'Acquirente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e terrà indenne il Venditore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e della documentazione dall' Acquirente stesso consegnate al Venditore.

Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dall' Acquirente al Venditore, saranno poste a carico dell' Acquirente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Venditore fosse tenuto a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o alle Regioni.

Ogni rimborso dal Venditore all' Acquirente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto dal Venditore all'Amministrazione Finanziaria e/o alle Regioni, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il Venditore potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o dalle Regioni.

12 Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva

12.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile il presente Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di Venditore all' Acquirente nei seguenti casi:

- a. mancato pagamento, totale o parziale, di qualsiasi ammontare dovuto al Venditore ai sensi del presente Contratto per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni dalla data prevista per il relativo pagamento;
- b. violazione degli obblighi di corretta informativa o documentazione, ai fini fiscali, di cui al precedente articolo 11;

12.2 E' in ogni caso fatto salvo il diritto del Venditore di agire per il risarcimento dei danni in tutti casi di cui al precedente art. 12.1.

12.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del codice civile, il Venditore avrà diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, mediante invio all' Acquirente di comunicazione scritta al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a. avvio di una procedura di fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato od altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale, a carico di una delle Parti;

12.4 Il recesso di cui al precedente articolo 12.3 avrà effetto alla data di ricezione della relativa comunicazione da parte dell' Acquirente.

12.5 Nessun corrispettivo o indennizzo sarà dovuto dal Venditore all' Acquirente a fronte dell'esercizio del diritto di recesso di cui ai precedenti articoli 12.3 e 12.4.

13 Forza Maggiore

Per "**Forza Maggiore**" si intende ogni evento o circostanza che, al di fuori del controllo della Parte che vi è incorsa, non poteva essere previsto e/o evitato con l'ordinaria diligenza ed a costi ragionevoli, ed ha l'effetto di rendere impossibile e/o illegittimo l'adempimento, in tutto od in parte, delle obbligazioni di tale Parte derivanti dal presente Contratto.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi sono da ritenersi eventi di Forza Maggiore:

- a) guerra, atti di terrorismo, sabotaggio, nubifragio;
- b) fenomeni naturali, esplosioni, incendi, terremoti, frane e inondazioni;
- c) rottura, danneggiamento e/o altri eventi che incidano sulla Rete che alimenta il Punto di Consegna, nonché qualsiasi altro evento che costituisca causa di forza maggiore ai sensi dell'Accordo di Trasporto, del Codice di Rete, del Codice di Stoccaggio e/o della normativa regolamentare applicabile;
- d) leggi, atti e regolamenti emanati da qualsiasi organo istituzionale nazionale, comunitario, regionale e/o locale che impediscano l'esecuzione del Contratto;
- e) diniego o revoca di autorizzazioni, permessi e/o concessioni, purché tale diniego o revoca non dipenda dal comportamento doloso o negligente della Parte che invoca la Forza Maggiore;
- f) scioperi proclamati dalle associazioni sindacali di categoria a livello nazionale;
- g) impossibilità di consegnare il gas dovuta a risoluzione, scioglimento sospensione dell'Accordo di Trasporto per motivi diversi dall'inadempimento della Parte che invoca la causa di Forza Maggiore;
- h) la rimozione dei metanodotti di alimentazione dei Punti di Consegna dal luogo originario, in tutto o in parte, sia esso posato su terreno pubblico o privato.
- i) ogni interruzione, sospensione, ritardo o funzionamento anomalo del sistema PSV qualora ciò pregiudichi il corretto completamento delle transazioni.
- j) interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica o nelle forniture delle linee di trasporto dati facenti parte di P-GAS quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

Le sospensioni parziali o totali della esecuzione del Contratto, dovute ad eventi di Forza Maggiore non costituiranno inadempimenti al presente Contratto e pertanto non daranno titolo per richiedere o avanzare pretese di indennizzo, risarcimento di danni o rimborso di spese ed oneri fra le Parti.

Resta inteso che in nessun caso un evento di Forza Maggiore potrà essere invocato in relazione al mancato pagamento, totale o parziale, degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto.

Qualora si verifichi nel corso della durata del Contratto un evento di Forza Maggiore, la Parte che vi è incorsa dovrà tempestivamente notificarne avviso, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail all'altra. Essa, altresì, dovrà compiere ragionevoli sforzi, per cercare di superare tale situazione, dare esecuzione al presente Contratto minimizzando ove possibile gli effetti della Forza Maggiore, purché ciò sia ragionevolmente praticabile in termini economici, ed informare tempestivamente l'altra Parte degli sviluppi della situazione.

Qualora, decorsi 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al precedente comma, l'evento o la circostanza di Forza Maggiore ancora persista, le Parti compiranno ogni sforzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1256, comma 2, del



codice civile e nel rispetto dei generali principi di buona fede e correttezza, al fine di raggiungere una soddisfacente soluzione per entrambe tale da consentire la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto. Qualora tale accordo non fosse raggiunto entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine di 90 (novanta) giorni e l'evento o la circostanza di Forza Maggiore ancora persista a tale data, ciascuna delle Parti potrà risolvere il Contratto. La risoluzione ai sensi e per gli effetti della presente clausola non darà luogo ad indennizzo o risarcimento di danni.

14 Comunicazioni ed elezione di domicilio

Ai sensi e per gli effetti del presente Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notificazioni ad esso afferenti, le Parti eleggono il proprio domicilio e relativo recapito come di seguito indicato:

- Per il Venditore:

Indirizzo: Via Turati 6 – 20121 Milano

Comunicazioni commerciali:

Marco Pulina, tel +39 02 62912199, fax +39 0438 964199,
e-mail marco.pulina@sinergieitaliane.net

Comunicazioni inerenti la sottoscrizione del Contratto:

Andrea Paparella, tel +39 0262912199, fax +39 0438 964199,
e-mail andrea.paparella@sinergieitaliane.net

Comunicazioni operative:

Federica Campedelli, tel : +39 0262912199, fax +39 0438 964199,
e-mail federica.campedelli@sinergieitaliane.net
Massimo Sabbadini, tel: + 39 0376 279 514, fax +39 0438 964199,
e-mail massimo.sabbadini@sinergieitaliane.net

Comunicazioni inerenti la fatturazione:

Sabrina Rosso, tel: +39 0262912199, fax: +39 0438 964199,
e-mail sabrina.rosso@sinergieitaliane.net

Per l'Acquirente:

come comunicato dall'Acquirente inviando modulo di cui all'Allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto.

Qualsiasi modificazione od integrazione del Contratto deve risultare da atto scritto debitamente sottoscritto dalle Parti.

Salvo per quanto non diversamente disposto in altri articoli del Contratto, tutte le comunicazioni pertinenti e relative al Contratto ed alla sua esecuzione si intenderanno validamente effettuate fra le Parti se trasmesse per iscritto a mezzo telefax e/o email, quindi confermate per raccomandata a. r., presso i domicili e relativi recapiti di cui sopra.



Qualora, in forza di leggi, atti, regolamenti e/o provvedimenti dell'Autorità o di altre autorità competenti in materia, per l'esecuzione del Contratto fosse necessaria la trasmissione a tali autorità di dati, documenti e/o informazioni inerenti le Parti e il Contratto (ivi incluso il testo del Contratto stesso) ovvero la trasmissione o lo scambio dei medesimi dati, documenti e/o informazioni da una delle Parti all'altra, ciascuna di esse li renderà disponibili prontamente senza nulla opporre. In nessun caso una Parte potrà essere considerata inadempiente al presente Contratto qualora abbia comunicato alle autorità competenti dati, documenti e/o informazioni ai sensi di quanto precede

15 Inserimento di Regolamentazioni e clausole negoziali

Il Contratto si intenderà modificato di diritto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, del codice civile, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che l'Autorità dovesse definire (di seguito i "Provvedimenti"), nel caso in cui i Provvedimenti abbiano valore di norma imperativa.

Qualora i Provvedimenti non abbiano valore di norma imperativa, ma abbiano un impatto significativo sul Contratto, le Parti dovranno provvedere di comune accordo a formulare clausole integrative o modificative al fine di tenere conto dei Provvedimenti, avuto riguardo agli impegni originariamente assunti con il presente Contratto e mantenendo per quanto possibile inalterato l'assetto di interessi originariamente voluto dalle Parti con il presente Contratto.


16 Clausola di Riservatezza e tutela dei dati personali

16.1 Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal successivo comma 16.3, ciascuna Parte si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate ed a non rivelarle se non per la conclusione ed esecuzione del Contratto e degli accordi necessari per la conclusione ed esecuzione dello stesso limitatamente a quelle strettamente necessarie a tale scopo.

16.2 La Parte che non ottempererà alle disposizioni del precedente comma 16.1 sarà ritenuta responsabile in caso di divulgazione o trasmissione delle Informazioni Riservate posta in essere dai suoi dipendenti, dai dipendenti di società Controllanti, Controllate, Soggette a Comune Controllo e/o società collegate ai sensi dell'art. 2359, terzo comma, del codice civile, da agenti indipendenti e/o da consulenti.

16.3 Il disposto del presente articolo non si applica a quelle informazioni che devono essere obbligatoriamente comunicate in forza di leggi e/o provvedimenti imposti da qualsiasi organo istituzionale nazionale e/o internazionale avente competenza in materia nonché a quelle previste dal precedente articolo 14.

16.4 Ciascuna Parte assicura di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei reciproci dati personali e pertanto le Parti e i loro fornitori di servizi di trattamento dati potranno, in esecuzione del Contratto, effettuare lecitamente il trattamento dei reciproci dati personali. L' Acquirente terrà indenne il Venditore e i suoi fornitori di servizi di trattamento dati da tutti i danni, pretese, oneri e/o spese che dovessero derivare allo stesso, direttamente o nei confronti di terzi, in conseguenza di violazioni da parte dell' Acquirente del decreto legislativo 196/2003. Analogamente il Venditore terrà indenne l' Acquirente e i suoi fornitori di servizi di trattamento dati da tutti i danni, pretese, oneri e/o spese che dovessero derivare allo stesso, direttamente o nei confronti di terzi, in conseguenza di violazioni da parte del Venditore del decreto legislativo 196/2003. Le Parti, ai sensi della norma citata, tratteranno i reciproci dati con le misure di sicurezza previste dal D.P.R. 318/99 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al trattamento svolto all'interno delle sedi delle Parti stesse e per le attività sotto il diretto controllo delle medesime.



17 Foro competente

Le Parti eleggono come esclusivamente competente il Foro di Milano per ogni e qualsiasi eventuale controversia relativa al presente Contratto in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale relativa alle obbligazioni in esso previste.

18 Clausole vessatorie

Le Parti precisano che il presente Contratto è frutto di trattative ed accordi e che è stato redatto nell'ambito della propria attività d'impresa, non dandosi pertanto luogo al regime delle clausole vessatorie previste e disciplinate dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

19 Limitazione di responsabilità

Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra esclusivamente in caso di dolo o colpa grave.

20 Decadenze

La circostanza che una delle Parti non faccia in un qualsiasi momento valere i diritti riconosciutigli da una o più clausole, articoli e/o sezioni del Contratto o dalla normativa vigente non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti, né impedirà alla stessa di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza degli stessi e di quegli altri che nel frattempo dovessero insorgere.

21 Cessione del Contratto

E' fatto espresso divieto all' Acquirente di cedere, trasferire, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, del Contratto e dei diritti e obblighi di qualsiasi natura derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto del Venditore.

Resta, in ogni caso, inteso che la cessione del Contratto avverrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1408, comma 2, del codice civile, senza liberazione dell' Acquirente dalle obbligazioni verso il Venditore, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

22 Registrazione

Il presente Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.

Il Contratto viene redatto e sottoscritto in due originali.




23 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Contratto le Parti convengono di rinviare alla disciplina del codice civile e alle altre norme legislative o regolamentari applicabili.

Milano li, _____

I Liquidatori

Dott.ssa Elena Quadrio



Dott. Pietro Perfumo



Dott. Marco della Putta



L'Acquirente

Data: _____

Riferimenti dell'Acquirente

Ragione sociale:

Sede legale:

Capitale Sociale:

Partita IVA:

Codice fiscale:

Numero Iscrizione al Registro Imprese:

REA n°

Codice accisa:

Codice PSV:

Nome del legale rappresentante o del procuratore abilitato:

Riferimenti bancari:

Indirizzi operativi:

Indirizzo:

Comunicazioni commerciali: _____, tel _____, fax _____,

e-mail _____

Comunicazioni inerenti la sottoscrizione del Contratto: _____, tel _____, fax _____, e-mail _____

Comunicazioni operative: _____, tel : _____, fax _____,

e-mail _____

Comunicazioni inerenti la fatturazione: _____, tel: _____, fax: _____,

e-mail _____

L'Acquirente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente le condizioni di fornitura del Venditore, regolate dal Contratto di fornitura gas relativo al Contratto su P-GAS pubblicato sulla Piattaforma P-GAS.

L'Acquirente
(Timbro e Firma)